



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.105/2025

OGGETTO: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DA CORRISPONDERE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I ED ECOEFFICIENZA DEL COSTRUITO: CRITERI, INCENTIVI E MODALITA' PER IL VERSAMENTO – ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 17:25 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	Cognome e Nome	Pr.
RIVOIRA LUCA	Presente	MAUGERI MORENO	Presente
PIASTRA ELENA	Presente	PASTORE NATALINO	Presente
ALBANESE KATIA	Presente	PERRI SEVERINA PATRIZIA	Presente
AUGELLI ANTONIO	Presente	PIAZZO ROBIN	Presente
BIANCHINI FORTUNA	Presente	PULTRONE ANTONINO	Presente
CALVANO ANNA MARIA	Presente	RUZZA ELENA	Presente
D'AMBROSIO FRANCESCO	Presente	SANFILIPPO ANNA MARIA ANGELA	Assente
FARINETTO NICOLO'	Presente	SCHIFINO ANGELA	Presente
ZITO VIRGINIA	Presente	SCOPEL ALESSANDRO	Presente
JOSEPH ILIANA	Presente	STASSI ANTONINO	Presente
LORUSSO LUIGI	Presente	ZIGIOTTO GIORGIO CARLO	Presente
MAIOLINO VINCENZO ANDREA	Assente	TUCCI CARMELA ADELMA	Presente
MAUGERI MANOLO	Presente		

Totale Presenze 23 Totale Assenze 2

Sono altresì presenti gli Assessori: BARBATI ANGELO SANTE, BRINO GIANCARLO, SALVI UMBERTO, CIRILLO ARNALDO, RASO ALESSANDRO, VIZZARI CARMELA

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Luca Rivoira.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Antonio Conato.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

SEDUTA DEL 18/12/2025 VERBALE N. 105

Premesso che:

- il contributo di costruzione relativo alle attività edilizie e di trasformazione del suolo è disciplinato dalla sezione seconda del D.P.R. 38020/01 e s.m.i;
- l'articolo 16, comma 1, del suddetto D.P.R. prevede che, salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, ossia nei casi di gratuità, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nell' articolo stesso;
- con D.C.C. n. 16 del 24/02/2012 e s.m.i. sono stati approvati i “Criteri per la rateizzazione del versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, del costo di costruzione e del contributo relativo alla monetizzazione delle aree a servizi non dismesse per l'anno 2012”;
- con D.C.C. n. 5 del 30/01/2014 sono state approvate le “Modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e del contributo relativo alla monetizzazione delle aree a servizi non dismesse anno 2014”.
- con D.C.C. n. 90 del 18/12/2014 è stato approvato l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e in via sperimentale forme di incentivazione a sostegno dell'attività edilizia;
- con D.C.C. n. 8 del 30/01/2017 e successiva D.C.C. n. 85 del 17/12/2018 e s.m.i. sono stati confermati i contenuti della D.C.C. n. 5 del 30/01/2014 e prorogati gli incentivi approvati con D.C.C. n. 90 del 18/12/2014.

Dato atto che:

- con D.C.C. n. 99 del 19/12/2019 è stato approvato l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche regionali approvate con la succitata deliberazione del C.R. n. 179/CR-4170 del 26/05/1977;
- con D.C.C. n. 100 del 19/12/2019 sono stati approvati i criteri, incentivi e modalità per il versamento del contributo di costruzione da corrispondere ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i ed ecoefficienza del costruito;

- con D.C.C. n. 8 del 28/01/2021 sono stati prorogati i termini di applicazione dei criteri e incentivi per il versamento degli oneri di urbanizzazione fino al 31/12/2021;
- con D.C.C. n. 15 del 04/03/2021 sono stati confermati i termini di applicazione dei criteri e incentivi per il versamento degli oneri di urbanizzazione fino al 31/12/2021;
- con D.C.C. n. 21 del 04/03/2022 sono stati confermati i termini di applicazione dei criteri e incentivi per il versamento degli oneri di urbanizzazione fino al 31/12/2022;
- con D.C.C. n. 14 del 02/03/2023 sono stati approvati i nuovi criteri, incentivi e modalità per il versamento del contributo di costruzione da corrispondere ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i ed ecoefficienza del costruito, anche in considerazione della nuova classificazione delle categorie di piano introdotta con l'adozione del Progetto Preliminare di Variante Generale, con D.C.C. n. 75 del 27/10/2022 e confermate con l'adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo di Variante Generale con D.C.C. n. 67 del 06/04/2023, per il versamento degli oneri di urbanizzazione fino al 31/12/2023;
- con D.C.C. n. 43 del 27/04/2023 è stato definito lo standard di ecoefficienza del costruito per l'applicazione degli incentivi energetici in via temporanea, sostituendo la D.C.C. n. 14 del 02/04/2023 sopra citata;
- con D.C.C. n. 104 del 21/12/2023 sono stati definiti i termini di applicazione dei criteri e incentivi per il versamento degli oneri di urbanizzazione fino al 31/12/2024;
- con D.C.C. n. 92 del 19/12/2024 sono stati definiti i termini di applicazione dei criteri e incentivi per il versamento degli oneri di urbanizzazione fino al 31/12/2025;
- con D.C.C. n. 104 del 18/12/2025 è stato approvato l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione in base alle tabelle parametriche regionali approvate con la succitata deliberazione del C.R. n. 179/CR-4170 del 26/05/1977 per l'anno 2026.

Ricordato che, la normativa nazionale già prevede incentivi a sostegno dell'ecoefficienza degli edifici, come di seguito elencata:

- il D.L. n. 28 del 03/03/2011 all'art. 12 prevede che "I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una

copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento (...);

- la legge 164/2014 ha apportato correttivi al testo previgente della Sezione II del DPR 380/2001 e s.m.i., con particolare riferimento ai seguenti temi:
 - a) differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR stesso, anziché quelli di nuova costruzione;
 - b) incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), con facoltà per i comuni di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni;
 - c) agevolazione degli interventi di densificazione edilizia, di ristrutturazione, di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, attraverso la riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al venti per cento (20%) rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria, attraverso la definizione da parte dei comuni dei criteri e le modalità per l'applicazione della relativa riduzione;
- la successiva L. 120/2020 ha apportato aggiornamenti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., oltre a quanto già introdotto con la legge 164/2014 di cui al precedente punto, con l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo modificando, alla lettera d);
- ai sensi del D.Lgs. 48/2020, dal 1° gennaio 2021, tutti i nuovi edifici o gli interventi che prevedono una demolizione e una ricostruzione, devono essere obbligatoriamente realizzati secondo criteri che soddisfino requisiti tali da ricondurlo ad una classe energetica N-ZEB;
- l'art. 49 della L.R. 7/2022, in merito alle misure per promuovere l'efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione o di intervento su edifici esistenti,

prevede che “lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori e inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.”

Considerato che:

- è volontà dell'Amministrazione sostenere interventi edilizi ed urbanistici volti alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e allo sviluppo di processi di decarbonizzazione, efficientamento energetico e contenimento del consumo di suolo, nonché di rigenerazione urbana anche con riferimento ai siti dismessi da bonificare la cui trasformazione comporti la formazione di un nuovo tessuto urbano;
- la succitata delibera n. 14 in data 02/03/2023 ha introdotto nuovi criteri per la determinazione degli incentivi riferiti all'ecoefficienza degli immobili di nuova realizzazione e di ristrutturazione edilizia, demandando le modalità di raggiungimento dei requisiti necessari per gli incentivi energetici all'aggiornamento dello “Strumento Integrativo al Regolamento Edilizio in materia di ecoefficienza del costruito e sostenibilità ambientale”, normalmente conosciuto come “Allegato Energetico”, sospendendo pertanto l'applicazione degli incentivi di cui agli art. n. 9-10-11 dello strumento citato;
- la D.C.C. n. 43 del 27/04/2023 ha ridefinito lo standard di ecoefficienza del costruito per l'applicazione degli incentivi energetici, sostituendo la D.C.C. n. 14 del 02/03/2023;

Inoltre, preso atto che:

- per garantire la realizzazione delle opere di infrastrutturazione relative agli interventi di trasformazione che esprimano tali necessità, l'ammontare degli oneri di urbanizzazione calcolati con l'applicazione degli incentivi non deve mai essere inferiore al valore analitico delle opere stesse;
- la prevalenza dell'importo maggiore tra quello determinato con metodo analitico e quello sintetico è destinato ad operare a favore dell'Amministrazione al fine di evitare che l'ente sostenga spese superiori a

quelle del privato nell'infrastrutturazione, nuova o rinnovata, dell'area oggetto di intervento;

- la Corte dei Conti, nell'ambito del parere pervenuto con prot. n. 60589 del 23/12/2020, a seguito di specifica richiesta da parte del Comune di Settimo Torinese, ricorda che ai sensi dell'art 52 lett. e) della L.R. 56/77 e s.m.i. "nell'applicazione dei coefficienti riduttivi dei costi-base, là dove applicabili, i Comuni dovranno, in ogni caso, verificare che il contributo complessivo, richiesto per le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta, per singoli edifici da costruire in aree di espansione, non scenda al di sotto del valore effettivo pro quota del costo delle opere di urbanizzazione primaria pertinente a ciascuno di essi, al fine di garantire per queste opere l'equivalenza tra monetizzazione ed esecuzione diretta da parte del beneficiario del titolo edilizio".

Pertanto:

- risulta necessario definire un criterio per la determinazione del valore delle opere a scomputo che garantisca la realizzazione delle stesse secondo i principi sopra enunciati, coerentemente con quanto stabilito nella bozza di Convenzione Urbanistica, in uso presso il Comune, al fine di omogeneizzarne le risultanze sul territorio;
- si conferma il criterio di calcolo come segue: "il valore delle opere, da scomputare, viene determinato attraverso il Computo Metrico Estimativo, redatto dal soggetto privato, utilizzando l'ultimo aggiornamento disponibile del Prezzario della Regione Piemonte. All'importo ottenuto è applicato un "coefficiente di riduzione" pari al 20% al netto delle spese tecniche e degli eventuali altri oneri, comunque a carico del soggetto proponente, che devono intendersi compensati dalle maggiori economie nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, rispetto all'importo così determinato e riconoscibile ai fini dello scomputo degli oneri. Tale importo è aumentato, degli oneri della sicurezza, determinabili nel valore massimo del 2,5% dell'importo lavori non ridotto, e del 7,5% per spese tecniche ed imprevisti, dell'importo lavori [ridotto+sicurezza] così ottenuto. Tale importo è da considerarsi al netto dell'IVA e delle somme a disposizione."

Considerato che con il presente atto si vogliono neutralizzare gli effetti negativi che produrrebbe sul bilancio pluriennale dell'Ente il mancato ritiro dei titoli abilitativi onerosi dovuto all'elevata incidenza del contributo di costruzione sugli interventi edilizi.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio competente e dal Responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare riunitasi in data 05/12/2025, 09/12/2025 e 10/12/2025;

Tutto ciò premesso;

Vista la sezione II del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

D E L I B E R I

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;

2) di confermare l'interesse ad incentivare gli interventi edilizi rispondenti alle condizioni richiamate in premessa, nonché i conseguenti criteri e modalità di versamento del contributo di costruzione per i titoli edilizi abilitativi onerosi;

3) di confermare che per l'ottenimento degli incentivi edilizi, la pratica edilizia per interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione dovrà essere corredata da:

- a) certificazione dell'Indice di Prestazione Energetica Globale compreso tra $0 \div 5$ (kWh/m²) corrispondente alla categoria di "Casa Passiva";
- b) Anteprema dell'attestato di prestazione energetica con spunta sul riquadro "Edificio a Energia Quasi Zero" (N-Zeb);

4) di stabilire che per gli interventi di trasformazione del territorio per i quali è vigente una convenzione Urbanistica/Edilizia è ammesso, in alternativa all'incentivo economico, lo scorporo del 100% delle murature della SL, purché sia garantito il raggiungimento dello standard di cui al punto 3) lett. a) della presente delibera;

5) di stabilire che gli incentivi, i criteri e le modalità di versamento del contributo di costruzione contenuti nella presente deliberazione saranno applicati ai titoli abilitativi onerosi relativi alle pratiche edilizie assunte al protocollo generale dalla data di esecutività della presente deliberazione;

6) al fine di ottemperare a quanto previsto all'articolo 17, comma 4bis del D.P.R. n. 380/2001, per gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, di approvare, fino al 31 dicembre 2026, e comunque fino a nuova disposizione, le seguenti forme di incentivazione, le cui istanze dovranno essere corredate da dichiarazione sostitutiva del tecnico incaricato, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e soggette a controllo a campione:

Incentivo Energetico

TIPO DI INTERVENTO	REQUISITO	SCONTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Nuova costruzione	Passiv-House	35%
Demolizione e Ricostruzione	Passiv-House	
Ristrutturazione Edilizia	Aumento di 4 Classi Energetiche	

Incentivo per il Contenimento del consumo di Suolo

Al valore del contributo di costruzione riferito all'attuazione di interventi di ampliamento, come previsti dal PRG, rinunciassero, con atto di vincolo trascritto nei registri immobiliari, a tale possibilità concentrando l'incremento di Superficie Lorda all'interno del fabbricato esistente o in sopraelevazione, si applica uno sconto del **15%** sull'ammontare del contributo di costruzione.

Incentivo per l'insediamento di Imprese Innovative e Manifatturiere

Al fine di qualificare maggiormente il sistema produttivo locale, si incentiva con una riduzione del contributo di costruzione del **25%**, l'insediamento di imprese innovative, se rispondenti alle condizioni di cui all'art. 4 del D.L. n.3/2015 e s.m.i.

risultanti registrate nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese istituite presso le Camere di Commercio di cui all'art. 2188 del Codice Civile, e delle imprese manifatturiere. Il ricorso a detto incentivo obbliga la permanenza dell'impresa richiedente per un **minimo di anni 5** nel territorio comunale di Settimo T.se, attraverso atto unilaterale d'obbligo allegato all'istanza di titolo abilitativo edilizio.

Incentivo per la Rigenerazione Urbana

Al valore del contributo di costruzione riferito agli interventi di ***Rigenerazione Urbana (zone normative "RU" ai sensi del PRG vigente)***, di complessi immobiliari preesistenti in aree degradate aventi funzioni eterogenee in tessuti edilizi disorganici, che hanno perduto le originarie funzioni, e che manifestano caratteri di avanzata obsolescenza, la cui riqualificazione sia in grado di produrre nuovi usi senza generare ulteriore consumo di suolo, si applicano i seguenti ulteriori incentivi:

Rigenerazione Urbana Senza attività di bonifica:

riduzione del **15%** sull'ammontare del contributo di costruzione

Rigenerazione Urbana con attività di bonifica di costo fino a 250.000 Euro:

riduzione del **18%** rispetto l'ammontare del contributo di costruzione

Rigenerazione Urbana con attività di bonifica di costo compreso tra i 250.001 e 1.000.000 Euro:

riduzione del **22%** rispetto l'ammontare del contributo di costruzione

Rigenerazione Urbana con attività di bonifica di costo oltre 1.000.001 Euro:

riduzione del **25%** rispetto l'ammontare del contributo di costruzione

- 7) di stabilire che è ammessa la **sommatoria delle riduzioni** sopra enunciate, purché il cumulo di dette quote non superi il **40%** del valore iniziale;
- 8) al fine di incentivare la rigenerazione urbana di ambiti urbani ed extraurbani inutilizzati da tempo, la cui trasformazione rappresenta un obiettivo di riqualificazione importante al fine di assegnare nuove funzioni e un adeguato

assetto fisico, oltre a nuovi spazi pubblici, si stabilisce una riduzione del **50%** rispetto l'ammontare del contributo di costruzione per gli interventi compresi nelle zone normative "73NI – Cernusco" e "83 RU", di cui alla Scheda Normativa d'Area n. 73 e n.83 del PRG vigente;

9) di ribadire, alla luce delle "Norme generali per l'applicazione delle tabelle parametriche" contenute nella DCR n. 179/CR-4170 del 26/05/1977 e s.m.i., che per gli interventi di trasformazione che richiedano la realizzazione di nuove infrastrutture, l'ammontare degli oneri di urbanizzazione calcolati con l'applicazione dei suddetti incentivi non potrà essere comunque mai inferiore al valore analitico delle opere stesse;

10) la **determinazione del valore delle opere a scomputo** è stimata tramite Computo Metrico Estimativo redatto dal soggetto privato, utilizzando l'ultimo aggiornamento disponibile del Prezzario della Regione Piemonte. L'importo ottenuto è ridotto del 20% e poi aumentato, degli oneri della sicurezza, determinabili nel valore massimo del 2,5% dell'importo lavori non ridotto, e del 7,5% per spese tecniche ed imprevisti, dell'importo lavori [ridotto+sicurezza] così ottenuto. Tale importo è da considerarsi al netto dell'IVA e delle somme a disposizione;

11) di confermare i criteri per la **rateizzazione del versamento** degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e della monetizzazione delle aree a standard non dismesse, su specifica richiesta dell'interessato, come segue:

- mediante la corresponsione di **cinque rate**:

- la prima, pari al 20% dell'importo dovuto, entro 30 gg dalla notifica della nota di rateizzazione relativa al titolo edilizio abilitativo;
- la seconda, pari al 15% dell'importo dovuto, entro sei mesi dalla data scadenza della prima rata;
- la terza, pari al 20% dell'importo dovuto, entro dodici mesi dalla data scadenza della prima rata;
- la quarta, pari al 15% dell'importo dovuto, entro diciotto mesi dalla data scadenza della prima rata;
- la quinta, pari al 30% dell'importo dovuto, entro ventiquattro dalla data scadenza della prima rata e comunque entro la fine dei lavori, se avvenisse prima dei ventiquattro mesi.

- in alternativa mediante la corresponsione di **tre rate**, valida per gli oneri di urbanizzazione, per il costo di costruzione e per la monetizzazione delle aree a standard non dismesse:

- la prima, pari al 40% dell'importo dovuto, entro 30 gg dalla notifica della nota di rateizzazione relativa al titolo edilizio abilitativo;
 - la seconda, pari al 20% dell'importo dovuto, entro sei mesi dalla data scadenza della prima rata;
 - la terza, pari al 40% dell'importo dovuto, entro dodici mesi dalla data scadenza della prima rata e comunque entro la fine dei lavori, se avvenisse prima dei dodici mesi;
- la rateizzazione del versamento, è ammessa solo previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, contestualmente al pagamento della prima rata, il cui importo dovrà essere pari alla somma delle rate residue, aumentata del 10%. Su specifica richiesta, l'importo della garanzia presentata potrà essere ridotto alla quota ancora da versare e per la parte versata sarà emessa nota di svincolo entro 30 gg. dalla presentazione della stessa;
- in caso di mancato pagamento entro le date di scadenza fissate per tutte le suddette rate saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- qualora la data di scadenza della rata cadesse di sabato o in giorno festivo il versamento sarà ritenuto valido se effettuato entro il primo giorno lavorativo utile;
- copia del documento attestante l'avvenuto versamento dovrà essere tempestivamente trasmessa al Comune attraverso le piattaforme informatiche di competenza per la pratica in essere;

12) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Come risulta dal precedente verbale avente per oggetto “Contributo di costruzione da corrispondere ai sensi del D.p.r. 380/2001 e s.m.i. – Aggiornamento anno 2026”, la relativa discussione è già stata trattata.

Si procede quindi alla votazione della proposta di deliberazione in oggetto;

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri RUZZA, SANFILIPPO e MAIOLINO.

Sono pertanto presenti in aula al momento della votazione n. 22 Consiglieri.

Con n. 18 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 22 consiglieri presenti, di cui n. 18 votanti e n. 4 astenuti (D'AMBROSIO, ZIGIOTTO, MAUGERI Manolo e MAUGERI Moreno), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 18 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 22 consiglieri presenti, di cui n. 18 votanti e n. 4 astenuti (D'AMBROSIO, ZIGIOTTO, MAUGERI Manolo e MAUGERI Moreno), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto da:

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Conato

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Luca Rivoira
